



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.53

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione n. 23/2021, si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.61 del 12-03-2021 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi da 3 a 4-ter - Limiti agli spostamenti - Le disposizioni in esame prevedono un divieto di spostamenti tra regioni, per il periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021(commo 3). Inoltre è posta una disciplina limitativa per gli spostamenti all'interno della regione verso abitazioni private non abitate, per il periodo dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 (comma 4). **Su tali determinazioni temporali incide una modifica approvata dal Senato che le aggiorna al 27 marzo 2021.**

Articolo 1, comma 5 - Disposizioni relative alla classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico - La disposizione amplia le possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona gialla - in cui trovano applicazione le misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sull'intero territorio nazionale - ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni. Il capoverso 16-sexies introduce la categoria di regione esente dalle limitazioni in oggetto – ivi comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale -, ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (**zona bianca**). Il capoverso 16-septies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, individua, in relazione alle classificazioni suddette delle regioni, **quattro tipi di aree territoriali: zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa**; tale elenco, in base alle relative nozioni, è esaustivo, in quanto ogni regione ricade necessariamente in uno dei quattro tipi.

Articolo 3-bis - Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche - L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. La disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. La possibilità prevista dall'articolo 3-*bis* è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza (divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni). L'articolo in esame fa riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento deliberato fino al 30 aprile 2021). Si ricorda che, nella disciplina fino ad ora vigente, la remunerazione di alcuni incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza è ammessa fino al 31 dicembre 2021, secondo gli stanziamenti e i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. Tale norma, più in particolare, concerne gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005